



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – CONFERENZA DI SERVIZI- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 novembre 2025, n. 20429: PAS - Impianto FER su area idonea ex lege: solo in tale ipotesi il parere della Sovrintendenza è obbligatorio ma non vincolante ex art. 22 del d.lgs. 199/2021

La vicenda riguarda una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) avviata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra su suolo agricolo in conferenza di servizi con modalità semplificata asincrona ai sensi dell'articolo 14-*bis* della L. 241/1990. L'area prescelta per l'impianto asseritamente rientrava tra quelle idonee *ex lege* ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. *c-ter*), punto 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Nel corso della conferenza di servizi la Regione e l'Agenzia delle dogane avevano espresso parere favorevole con condizioni; la Sovrintendenza aveva invece espresso parere non favorevole, per cui la conferenza si era conclusa con esito negativo. La Società aveva impugnato il diniego sul presupposto che l'area fosse idonea *ex lege* e che l'impianto FER dovesse essere realizzato nonostante il parere contrario, invocando l'applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui "[...] *l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante*".

Il TAR nel rigettare il ricorso della Società, ricorda che l'art. 20, comma 8, lett. *c-ter*), punto 1 del d.lgs. 199/2021 qualifica come automaticamente idonea l'area agricola i cui punti distino non più di 500 metri da cave, miniere o altre zone industriali, purché non gravate da vincoli ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004. Nel caso in esame la realizzazione



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

dell'impianto FER non può essere considerata come riferita ad area *ex se* idonea poiché la distanza di non più di 500 metri riguarda solo punti specifici, mentre la norma impone di provare l'idoneità *ex lege* punto per punto dimostrando che l'intero perimetro ricade nel raggio dei 500 metri; inoltre, l'area ricade integralmente all'interno di un vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. 42/2004, il che esclude automaticamente la qualificazione dell'area come idonea *ex lege*. Per conseguenza, l'applicazione dell'art. 22 del d.lgs. 199/2021 è da ritenersi esclusa in quanto, in assenza di area idonea *ex lege*, il parere della Soprintendenza è sempre vincolante.

[Consulta la sentenza](#)